

DETERMINAZIONE DSAI/24/2021/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 27 luglio 2021

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 573/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2020/R/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);



- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell'Autorità 26 marzo 2020, n. 5/2020 (di seguito: determinazione DIEU 5/2020).

CONSIDERATO CHE:

- con la RQDG 14/19, l'Autorità ha regolato la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo regolatorio 2014-2019 e imposto una serie di obblighi informativi in capo alle imprese distributrici del gas naturale, tra i quali:
 - l'obbligo di comunicare all'Autorità i dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione entro il 31 marzo di ogni anno (articolo 28);
 - l'obbligo di comunicare all'Autorità i dati relativi alla qualità commerciale del servizio di distribuzione entro il 31 marzo di ogni anno (articolo 64);
- gli obblighi di comunicazione all'Autorità di dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione, di cui al citato articolo 28 valgono per le imprese distributrici di gas diversi dal gas naturale, limitatamente al comma 2, con esclusione delle lettere d) e h), e ai commi 9, 11 lettere a), b), c), 12, 14 e 15, del medesimo articolo 28 della RQDG 14/19;
- gli obblighi di comunicazione, previsti dalla regolazione, sono strumentali all'esercizio del potere di vigilanza dell'Autorità, per il riscontro della piena attuazione della disciplina regolatoria e, in particolare, per il rispetto della regolazione dei servizi di distribuzione del gas, di cui alla RQDG 14/19;
- l'azione di vigilanza viene esercitata a partire dall'analisi dei dati comunicati dalle imprese distributrici ed è, pertanto, fondamentale che tutte provvedano ad adempiere agli obblighi di comunicazione;
- per la comunicazione dei citati dati relativi all'anno 2019, la data del 31 marzo 2020 è stata posticipata al 30 aprile 2020 con la determinazione DIEU 5/2020.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

• successivamente alla scadenza di cui ai precedenti punti, la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità ha riscontrato il mancato invio dei dati relativi agli anni 2018 e 2019 da parte di alcune imprese distributrici di gas, tra cui Metema Gestioni S.r.l. (di seguito anche società) esercente sia attività di distribuzione di gas naturale che attività di distribuzione canalizzata di GPL e, pertanto, l'Autorità, con deliberazione 573/2020/R/gas ha intimato l'adempimento, entro e non oltre il 29 gennaio 2021, tramite il sistema telematico



- dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 28 e 64 della RQDG 14/19;
- con la medesima deliberazione 573/2020/R/gas l'Autorità ha, altresì, previsto che la mancata ottemperanza al predetto obbligo nel termine indicato avrebbe costituito presupposto per l'avvio di un'istruttoria volta all'adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95;
- il termine indicato nella predetta intimazione è ampiamente scaduto e la società risulta inadempiente non avendo fornito all'Autorità i dati di cui all'articolo 28 della RQDG 14/19 per l'anno 2019, relativi a tutti gli impianti di distribuzione di gas naturale e di distribuzione canalizzati di GPL gestiti dalla stessa alla data del 30 aprile 2020.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il
 potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione
 vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi
 in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento
 sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di
 irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 - i. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione della condotta contestata, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).



RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Metema Gestioni S.r.l.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, le condotte omissive della società si pongono in contrasto con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità;
 - con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente non risultano circostanze rilevanti:
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2018 sia pari a euro 1.058.861,00;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 4.800 (quattromilaottocento).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

• in ragione della prevalenza dell'interesse all'acquisizione delle informazioni oggetto degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, il previo invio delle comunicazioni previste dall'articolo 28 della RQDG 14/19 per l'anno 2019, relative a tutti gli impianti di distribuzione di gas naturale e di distribuzione canalizzati di GPL gestiti dalla stessa alla data del 30 aprile 2020 (limitatamente, per gli impianti di distribuzione canalizzati di GPL, ai commi 28.2, con esclusione delle lettere d) e h), e 28.9, 28.11 lettere a), b), c), 28.12, 28.14 e 28.15), costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A, un procedimento nei confronti di Metema Gestioni S.r.l. per l'accertamento della mancata ottemperanza agli obblighi di informazione di cui in motivazione e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;



- 2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 4.800 (quattromilaottocento);
- 3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
- 4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. previo invio dei citati dati del 2019 relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, di cui all' articolo 28 della RQDG 14/19 (come precisati in motivazione), ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2 (comunque non inferiore al minimo edittale di 2.500 euro, previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 93/11), utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
- 5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi informativi determinino, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
- 6. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
- 7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
- 8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;



- 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
- 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
- 11. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Metema Gestioni S.r.l. (P. IVA 00886010438), Camerino (MC) Località Torre del Parco snc (62032) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 27 luglio 2021

Il Direttore

avv. Michele Passaro